



Comune di Cislago
Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI
INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI A
ENERGIA ELETTRICA, AD USO PUBBLICO.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 08/11/2023

INDICE GENERALE

ART.1 Oggetto del Regolamento

ART.2 Principi di localizzazione territoriale

ART.3 Iter autorizzativo

ART.4 Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica

ART.5 Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica

ART.6 Ulteriori condizioni

ART.7 Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.)

ART.8 Disposizioni finali

ALLEGATO A

Localizzazioni delle infrastrutture di ricarica elettrica.

ART.1 Oggetto del Regolamento

Le presenti linee di indirizzo si applicano in tutti i casi di installazione ad uso pubblico di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, site su suolo pubblico o aperto al pubblico, rivolto ad utenti generici, qualsivoglia sia la natura giuridica del soggetto che presenta la richiesta di localizzazione dell'infrastruttura di ricarica.

Per punto di ricarica si intende un'interfaccia caratterizzata da più prese e/o connettori in grado di ricaricare un veicolo alla volta e pertanto associato a uno stallo dedicato alla sosta dei veicoli alimentati a energia elettrica in ricarica.

Per infrastruttura di ricarica o colonnina si intende un manufatto di norma caratterizzato dalla presenza di uno o due punti di ricarica.

ART.2 Principi di localizzazione territoriale

Le installazioni di infrastrutture di ricarica nel Comune di Cislago dovranno essere eseguite nel rispetto dei seguenti principi:

- l'operatore dovrà impegnarsi ad installare infrastrutture di ricarica su tutte le aree qui di seguito indicate, come meglio individuate nell'ALLEGATO A:

- | | | | |
|----|------------------------|-----------------------|---|
| 1) | Via San Giovanni Bosco | area parcheggio | n.2 punti di ricarica |
| 2) | Ambito centro | parcheggi area centro | n.1 punti di ricarica a potenza elevata |
| 3) | Via G. Caboto | area parcheggio | n.2 punti di ricarica |
| 4) | Via Ungaretti | area parcheggio | n.2 punti di ricarica |

- ogni infrastruttura dovrà avere potenza almeno pari a 22 kW, in funzione del diverso tipo di servizio erogato tra quelli identificati dal D.lgs. n.257/2016, ossia:

a) punto di ricarica "a potenza standard" = punto di ricarica di potenza uguale o inferiore ai 22 kW e comunque non inferiore ai 3,7 kW;

b) punto di ricarica "a potenza elevata" = punto di ricarica di potenza superiore ai 22 kW.

ART.3 Iter autorizzativo

La procedura ad evidenza pubblica per l'installazione delle infrastrutture consiste in una istanza di partecipazione ad un bando che riporta gli elementi considerati per la formazione di una graduatoria tra le istanze ricevute.

L'istanza dovrà riguardare l'installazione di tutte le postazioni nel complesso previste sul territorio comunale così come individuate dall'articolo precedente, che sono da considerarsi un lotto unico ai fini della concessione, da assegnarsi con procedura ad evidenza pubblica.

L'affidamento di cui al presente regolamento non è esclusivo, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di realizzare ulteriori punti di ricarica nelle forme che riterrà più opportune.

Nella documentazione di progetto che il concorrente/proponente dovrà produrre, dovrà essere riportata, su cartografia quotata, il tracciato delle opere di connessione concordate con il gestore della rete e/o del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente, la localizzazione delle colonnine e degli stalli annessi, la segnaletica verticale e orizzontale da realizzare a propria cura e spese.

L'istanza dovrà contenere la seguente documentazione del progetto:

- la descrizione dettagliata del progetto con il numero delle infrastrutture di ricarica previste;
- la scheda tecnica delle colonnine comprensiva dei dati dimensionali e di dettaglio;
- l'indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e di gestione;
- piano delle manutenzioni previste per ciascun punto di ricarica installato, in cui vengono esplicitati tempistiche, frequenze e interventi atti a garantire l'erogazione di un servizio continuativo e senza interruzioni oltre lo stretto necessario per le manutenzioni stesse, con l'indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
- planimetria in scala adeguata, riportante la localizzazione delle infrastrutture di ricarica;
- planimetrie su diversa scala di approfondimento dell'area interessata dal progetto relative allo stato di fatto, stato di progetto ed eventuali planimetrie e sezioni di dettaglio tecnico costitutivo:
 - a) planimetria di inquadramento del contesto in scala coerente con la dimensione del territorio interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di fatto;
 - b) planimetria di inquadramento dell'intervento in scala coerente con la dimensione del territorio interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di progetto;
 - c) planimetrie di dettaglio dell'intervento in scala 1:200 comprensive di stato di fatto, stato di progetto e raffronto con le modifiche al suolo pubblico per effetto dell'inserimento dell'infrastruttura proposta;
 - d) planimetrie e sezioni esecutive tipiche e/o di dettaglio in scala 1:10 rappresentanti le opere necessarie alla realizzazione del progetto presentato, comprensive dei particolari costruttivi/installativi;
- documentazione fotografica ante operam e foto inserimenti a colori, illustranti la struttura di ricarica e l'area di sosta antistante, riprese da diverse angolazioni;
- segnaletica orizzontale e verticale prevista, in conformità alle disposizioni del Codice della strada;
- cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell'infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell'area che ospita l'infrastruttura e degli stalli di sosta riservati alla ricarica;
- le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese, le modalità di accesso e pagamento, le modalità di dissuasione dall'uso improprio delle infrastrutture che l'operatore metterà

in pratica, eventuale sviluppo del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita;

- schemi impiantistici della rete di alimentazione ed evidenza da parte di un distributore di energia elettrica circa l'effettiva capacità di fornire il servizio di ricarica ai veicoli alimentati a energia elettrica del contesto proposto;

- dettagliata relazione completa di tutte le tariffe rivolte all'utenza, con metodo di pagamento.

I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche devono assicurare l'interoperabilità tra i sistemi di ricarica;

Le istanze pervenute saranno ordinate secondo una graduatoria formata sulla base dei seguenti parametri indicati in ordine di priorità:

- 1 Costo di ricarica indicato più basso per la tipologia di ricarica:
 - a- potenza standard: punti 30
 - b- potenza elevata: punti 30
- 2 Modalità di pagamento:
 - con contanti: punti 5
 - con APP: punti 5
 - con carta di debito/credito: punti 5
- 3 Utilizzo di energia proveniente anche da fonti rinnovabili, es fotovoltaico, per il funzionamento del punto di ricarica: punti 10
- 4 Personalizzazione delle colonnine di ricarica con il logo del Comune di Cislago e la scritta Comune di Cislago: punti 5
5. Trasformazione di una colonnina di ricarica in modalità da “potenza standard” a “potenza elevata”: punti 10.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio del costo di ricarica.

Al costo della ricarica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula di seguito indicata:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = C_{\max}/C_a$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

C_a = costo ricarica offerto del concorrente i -esimo;

C_{\max} = costo ricarica più basso.

Metodo per il calcolo dei punteggi:

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ia} \times P_{1a} + C_{ib} \times P_{1b} + P_{n2} + P_{n3} + P_{n4} + P_{n5}$$

Dove:

- P_i = punteggio concorrente i ;
 C_{ia} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;
 C_{ib} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;
 P_{1a} = peso criterio di valutazione a ;
 P_{1b} = peso criterio di valutazione b ;
 P_n = punteggio ottenuto ai punti 2, 3, 4, 5.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto. Si potrà addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. In caso di ex equo prevarrà il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per i parametri 1 e 2. In caso di ex equo per ognuno dei parametri indicati si procederà con il sorteggio.

Il costo di ricarica non potrà essere modificato per i successivi sei mesi dalla presentazione dell'offerta.

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 57 del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito in legge con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n.120, il Comune prevede l'applicazione del canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica (colonnine e connessioni elettriche) senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

La concessione d'uso del suolo per l'installazione delle infrastrutture di ricarica avrà la durata di 10 anni e potrà successivamente essere prorogata su richiesta specifica del concessionario, per ulteriori 5 anni.

Al termine della concessione, o in caso di mancata richiesta di proroga, o diniego da parte del Comune, l'operatore è obbligato a ripristinare, a proprie spese, i luoghi come erano in origine.

La concessione potrà essere estesa, allo stesso concessionario, per eventuali ulteriori impianti sul territorio comunale, individuati dal Comune ed aventi le medesime caratteristiche.

A seguito del rilascio della concessione, prima dell'inizio dei lavori, l'operatore dovrà stipulare una polizza fidejussoria, del valore pari a € 1.500,00, per ogni infrastruttura di potenza standard e a € 5.000,00 per ogni infrastruttura di potenza elevata, a garanzia della manutenzione e di eventuali danni

e ripristini, ovvero in caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi al termine della concessione. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il concessionario dovrà inoltre stipulare un'adeguata polizza RC a copertura di eventuali incidenti e/o danni a terzi.

Si sottolinea come il rilascio della concessione da parte del Comune sia legato unicamente agli aspetti direttamente normati dal presente provvedimento. La conformità con tutte le altre norme e prescrizioni rilevanti, quali quelle relative alle caratteristiche del servizio (interoperabilità, libero accesso, roaming, pubblicità dei dati ecc.), alla sicurezza, agli impianti elettrici o alle interferenze ecc., resta di piena e diretta responsabilità dell'operatore che ne dichiarerà la sussistenza.

ART.4 Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica

In coerenza con quanto disciplinato dal D.lgs. n. 257 del 16 dicembre 2016 e s.m.i., le infrastrutture di ricarica da installarsi su suolo pubblico possono essere di potenza standard, cioè compresa tra i 3,7 kw e i 22 kW, oppure di potenza elevata, cioè oltre i 22 kW. Al fine di garantire l'interoperabilità delle infrastrutture di ricarica con i diversi standard attualmente in uso dalle case automobilistiche, le colonnine dovranno rispettare le caratteristiche, in termini di dotazioni minime, previste dal D.lgs. 257/2016 e s.m.i.

Le infrastrutture di ricarica devono essere posizionate in modo da garantire la sicurezza e l'accessibilità dei pedoni.

La pubblicità sulle strutture soggette al presente disciplinare è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti.

ART.5 Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica

L'infrastruttura di ricarica dovrà rispondere anzitutto a requisiti di interoperabilità a garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza di servizio, consentendo l'uso dell'infrastruttura a tutti gli utenti senza alcun genere di esclusività per i soli abbonati.

I principi attraverso i quali si intende garantire l'interoperabilità sono i seguenti:

a) in linea con la Direttiva 2014/94/EU, i gestori si impegnano a favorire l'implementazione della funzione di roaming con gli altri operatori attivi nel territorio dell'Unione Europea nel campo della ricarica di veicoli elettrici;

b) i gestori si impegnano inoltre a favorire l'adesione e l'integrazione della propria rete di infrastrutture con sistemi applicativi web/smartphone, per la geolocalizzazione delle colonnine e il pagamento digitale della ricarica, attivi e operanti nel territorio dell'Unione Europea;

c) metodi di pagamento: al fine di rendere accessibile il servizio di ricarica a tutti i potenziali utenti, siano essi fruitori regolari (privati o pubblici), oppure occasionali, in aggiunta ai sistemi di pagamento che ogni gestore intenderà adottare (app, tessera, etc.) è anche richiesta la possibilità per l'utente di pagare tramite carta di credito contactless o comunque con sistemi che consentano il pagamento immediato, senza registrazione preventiva e senza dover stipulare contratti.

Le strutture di ricarica e gli stalli di sosta posti in prossimità di esse sono accessibili solo a veicoli alimentati a energia elettrica.

In ogni caso, per garantire un turnover adeguato alle strutture di ricarica ed evitare che esse si rivelino inaccessibili a causa di veicoli indebitamente parcheggiati negli stalli destinati alla ricarica, si ritiene necessario regolare la sosta anche per le auto in ricarica presso le colonnine pubbliche.

I dati rilevati relativamente al numero di utenti, numero di ricariche, kWh consumati per ogni utente e per ogni infrastruttura di ricarica, tempo di ricarica, stato di funzionamento delle infrastrutture, dovranno essere messi a disposizione semestralmente o su richiesta del Comune.

Il servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dovrà essere attivo continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.

Ogni infrastruttura di ricarica dovrà essere in comunicazione con il centro di controllo sviluppato dall'operatore.

Dovrà essere garantito il corretto e continuativo funzionamento delle infrastrutture di ricarica, il cui stato dovrà essere monitorato dall'operatore in tempo reale.

In caso di guasto o malfunzionamento delle infrastrutture dovrà essere data immediata comunicazione alla clientela e al Comune di Cislago.

Dovrà essere garantita un'idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della sicurezza degli utenti e del contenimento dei guasti, nonché la necessaria manutenzione straordinaria per il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture di ricarica in caso di guasto, danneggiamento o vandalismo, compresa anche l'eventuale sostituzione della colonnina al fine di garantire la continuità del servizio.

Dovrà essere introdotta l'adozione di un modello di pagamento a consumo, basato sui kWh di energia e sul tempo utilizzati dall'utente nel corso della propria ricarica, finalizzato anche a disincentivare soste per la ricarica prolungata oltre il tempo massimo consentito, in modo da garantire l'opportunità di ricarica a più utenti.

Le tariffe applicate devono essere comunicate in maniera chiara e trasparente a tutti gli utenti prima dell'effettuazione della ricarica.

ART.6 Ulteriori condizioni

Nel caso di subentro, per cessione di azienda, per causa di morte o trasformazioni societarie, è richiesta anche un'autodichiarazione che attesti che l'occupazione è identica alla preesistente già autorizzata e che la struttura del contratto possa ritenersi inalterata.

Il concessionario si impegna a provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, mantenendo indenne il Comune concedente da ogni eventuale profilo di responsabilità derivante dall'installazione della struttura, dalla sua messa in esercizio, dalla sua gestione e successiva dismissione.

Le spese di realizzazione, gestione, comprese quelle dell'allaccio e della fornitura dell'energia elettrica da parte del produttore, e manutenzione dell'impianto, saranno interamente a carico del concessionario, il quale incasserà i proventi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, cioè dal servizio di ricarica offerto agli utenti.

È inoltre fatto obbligo al titolare, pena la revoca della concessione di:

- a) osservare disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e le condizioni contenute nell'atto concessorio;
- b) fornire l'evidenza all'Ufficio Tecnico dell'esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
- c) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;
- d) mantenere funzionante e sicura l'area di ricarica.

E' motivo di risoluzione della concessione:

- a) la violazione delle norme di legge o regolamenti, o delle condizioni, modalità, obblighi previsti dal presente regolamento e dal provvedimento di concessione;
- b) l'uso improprio della struttura, ivi compresa la sub-concessione, o l'esercizio di attività in contrasto con le norme vigenti;
- c) il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo entro i 120 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione, salvo richiesta di proroga per validi e giustificati motivi non dipesi dal concessionario;

In caso di revoca/risoluzione della concessione l'operatore è obbligato a ripristinare, a proprie spese, i luoghi come erano in origine.

Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, il D.lgs. 16 dicembre 2016, n.257, l'art.57 del D.L. n.76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n.120/2020, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli

alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'Art. 17 septies della L. 134/2012 e s.m.i.

ART. 7 Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.)

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha intrapreso l'iter per la costituzione e la promozione di una Comunità Energetica Rinnovabile di iniziativa comunale, l'aggiudicatario dovrà aderire, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia, alla Comunità Energetica Rinnovabile stessa.

Considerato che i POD di alimentazione dei punti di ricarica potrebbero rientrare nella configurazione per l'autoconsumo diffuso realizzata dalla Comunità Energetica Rinnovabile, generando benefici economici, l'aggiudicatario dovrà:

- a) aderire alle iniziative promosse dalla Comunità Energetica finalizzate, in particolare, alla promozione di servizi di ricarica dei veicoli elettrici per i propri membri.
- b) procedere alla valutazione dei maggiori benefici economici che l'attuazione degli impegni di cui sopra genereranno in favore del Concessionario, ed avviare la procedura di riequilibrio di cui all'art. 192 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36.

ART.8 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore nei modi e termini di legge, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.



3) Parcheggio di via G. Caboto



4) Parcheggio di via Ungaretti (Fraz. Massina)